

N. 4-280-1653-2493-bis-3390-3883
3952-4397-4416-4552-A-ter

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

presentata alla Presidenza il 22 luglio 1999

(Relatore: **GIOVANARDI**, di minoranza)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 4, D'INIZIATIVA POPOLARE

Riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni

Presentata alla Camera dei deputati nella XII legislatura il 26 luglio 1994 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del regolamento

n. 280, d'iniziativa del deputato **JERVOLINO RUSSO**

Legge quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico

Presentata il 9 maggio 1996

n. 1653, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANZA, TASSONE, BASTIANONI, TERESIO DELFINO, FRONZUTI, LUCCHESI, GRILLO, OSTILIO, SCOCA, PERETTI

Legge quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico

Presentata il 26 giugno 1996

n. 2493-bis, d'iniziativa del deputato **ORLANDO**

Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici

(Testo risultante dallo stralcio dell'articolo 2 della proposta di legge n. 2493, deliberato dall'Assemblea il 10 marzo 1998)

n. 3390, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASINI, BUTTIGLIONE, MASTELLA, GIOVANARDI, SANZA, BACCINI, NOCERA, TERESIO DELFINO, PERETTI, CARDINALE, CIMADORO, D'ALIA, DE FRANCISCIS, DI NARDO, FABRIS, FOLLINI, FRONZUTI, LUCCHESI, MANZIONE, MIRAGLIA DEL GIUDICE, PAGANO, SCOCA, CARMELO CARRARA, GALATI, GRILLO, MARINACCI, PANETTA, TASSONE, VOLONTÈ, BURANI PROCACCINI

Norme organiche di indirizzo per lo sviluppo del sistema educativo

Presentata il 10 marzo 1997

n. 3883, d'iniziativa del deputato ERRIGO

Legge quadro in materia di riordino dell'istruzione

Presentata il 18 giugno 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

n. 3952

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(BERLINGUER)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(TREU)

CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(BASSANINI)

Legge quadro in materia di riordino dei cicli d'istruzione

Presentato il 4 luglio 1997

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 4397, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NAPOLI, MALGIERI, BUTTI, LANDOLFI, BENEDETTI
VALENTINI, PAMPO, CUSCUNÀ, ANTONIO PEPE**

Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione
dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria

Presentata il 12 dicembre 1997

n. 4416, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERLUSCONI, PISANU, APREA, ARACU, BONAIUTI, MELO-
GRANI, MICHELINI, PALUMBO, ROMANI, ROSSETTO,
VITO, DELL'ELCE, CRIMI, SCAJOLA**

Nuovo ordinamento dei gradi di istruzione

Presentata il 18 dicembre 1997

n. 4552, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCHI CLERICI, STUCCHI, SANTANDREA, RODEGHIERO,
GIANCARLO GIORGETTI, APOLLONI, CÈ, CHINCARINI,
FONTAN, STEFANI, VASCON**

Disciplina del sistema formativo e dell'organizzazione
della rete scolastica

Presentata il 12 febbraio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI! — A fronte della politica scolastica del Governo, esplicitata nel testo unificato in materia di riordino dei cicli dell'istruzione e caratterizzata da criteri di pianificazione, di rigidità, di discontinuità, di leggerezza, di riformismo di disparità, di eteronomia, di vecchiezza, il gruppo del CCD si prefigge l'edificazione di un sistema di istruzione e formazione educativo, flessibile, progressivo, colto, moderno, pluralistico, autonomo e rigoroso.

1. Queste due categorie di prerogative sono divise da un discrimine sociale, etico e politico offerto dalla concezione che gli schieramenti hanno della libertà. Infatti la contesa vera, da cui derivano le conseguenze sul territorio dell'istruzione e della formazione, è sempre fra oppressione e promozione, fra asservimento e sviluppo, fra tirannia e democrazia... Non vi è dubbio che per il gruppo CCD la linea della libertà in cui si crede fermamente, incrocia la promozione, lo sviluppo e la partecipazione in un progetto di istruzione e formazione che punti alla maturazione di ogni persona e di tutte le persone. Occorre andare oltre le anguste concezioni del Governo prevedendo un riordino del sistema educativo in cui vengono utilizzati quattro agenti propulsori; quattro presupposti che si collocano nel quadrante di una immaginaria « bussola della libertà ».

1.1. Il primo presupposto si incardina nel buon senso che c'è, ma se ne sta spesso nascosto per paura del senso comune, secondo un monito di Alessandro Manzoni. Ma il senso comune che si identifica negli inviti e nei messaggi gridati dall'*establishment* della Pubblica istruzione, non è il solo nemico del buon senso. Circola per le « vie del borgo » della istruzione e della formazione, una pattuglia di « becchini del

senso » composta da coloro che mascherano la realtà confidando nella medicina del tempo; da coloro che disistimano la novità perché assai scomoda; da coloro che respingono la progettualità ritenendo sufficiente, per il rinnovamento, la semplice emanazione di regole in grado di far interagire lo Stato, le regioni e i comuni nel campo della scuola e della formazione professionale.

1.2. Il secondo presupposto è dato dalla confluenza di tre grandi spinte della nostra epoca, *shock* motori, che nel « Libro bianco » della Commissione europea, 1995, vengono riconosciuti nella diffusione delle tecnologie dell'informazione, nel processo di globalizzazione dell'economia e delle professioni, nel rinnovamento tecnico-scientifico. Le tre spinte sono pure tre sfide per il sistema educativo che è chiamato ad incrementare il livello della cultura generale e a rafforzare le attitudini operative per tutti i percorsi di insegnamento-apprendimento.

1.3. Il terzo presupposto viene fornito dalla concentrazione di più elementi che interpellano le istituzioni della scuola e della formazione professionale e che incidono sulla redazione di un testo legislativo: l'appello per una istruzione e una formazione più ricche, più profonde e più concrete, proveniente dalla mobilitazione cognitiva del corpo sociale e dalla esigenza di una qualità migliore del consumo dei beni e dei servizi; le conquiste della ricerca in campo psicopedagogico che hanno precisato le forme nuove dell'apprendimento e conseguentemente, le nuove modalità dell'insegnamento; la personalizzazione degli interventi educativi in una istituzione accessibile a tutti e rivolta a ciascuno; il raccordo con il mondo del lavoro che

avanza la richiesta di intelligenze aperte e manodopera duttile; la misura europea dell'istruzione e della formazione che esige il rispetto delle direttive sottoscritte e la dotazione di ordinamenti e curricoli capaci di assicurare l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo.

1.4. Il quarto presupposto cammina lungo una linea di equilibrio che congiunge i versanti della diversità, intesa come qualità dei soggetti e degli oggetti per cui si distinguono e si differenziano (molteplicità variegata), e della coerenza, intesa come connessione e interdipendenza di parti di un insieme e costanza logica nel pensiero e nelle azioni (comprensività moderata). La diversità e la coerenza ricadono sugli ordinamenti e sui curricoli esigendo flessibilità e unitarietà.

2. Se si ragiona in un quadro prospettico, non si può evitare di « intercettare » alcuni argomenti cruciali per l'ammodernamento del sistema scolastico; argomenti che qualsiasi proposta di legge, che voglia essere efficace ed organica, non può eludere. Questo assunto vale, soprattutto, in relazione ad un provvedimento di indirizzo, quale è questo che si sottopone alla valutazione e alla decisione del Parlamento.

2.1. Il primo interrogativo riguarda la possibilità del sistema educativo di diventare un fattore decisivo dello sviluppo. Ciò presuppone che esso assuma un triplice intento: di collegamento (si attende un contributo per la maturazione di personalità capace di adattarsi permanentemente alla « rivoluzione dell'intelligenza »); di avanzamento (si attende un progresso delle conoscenze, rispettoso dell'ambiente fisico e umano); di radicamento (si attende la preparazione di cittadini inseriti nella loro cultura e nondimeno sensibili alle altre culture).

2.2. Il secondo interrogativo riguarda l'apporto alla trasformazione della società. È un proponimento che deve fare i conti con un groviglio di elementi che si influenzano a vicenda e, in particolare, con il vincolo della cittadinanza ovvero con il sentimento di appartenenza; con la coe-

sione dei singoli e delle comunità aventi un destino comune; con la quotidianità del vivere in tessuto di molteplici esigenze.

2.3. Il terzo interrogativo riguarda il tipo di rapporti che il sistema scolastico intrattiene con lo Stato. Si tratta di aspetti divenuti recentemente più acuti e che investono la funzione degli organi centrali dell'amministrazione statale; il decentramento di competenze e poteri sia ad unità operative e periferiche del sistema scolastico sia ad autorità locali e federali dello Stato; la ricerca di un equilibrio tra iniziativa statale e non statale entro la cornice di un servizio pubblico. Compare, qui, in tutta la sua forza e la sua attualità, l'autonomia delle e nelle istituzioni: materia giunta ormai, nel nostro Paese, al suo compimento finale.

2.4. Il quarto interrogativo riguarda la propagazione, da parte del sistema scolastico di alcuni valori fondativi dell'azione di istruzione e di formazione. I principali sono: l'interazione, interpretata dall'apertura verso gli altri, dalla comprensione solidale, dalla pace universale; i linguaggi disciplinari che permettono di superare le contraddizioni, di corrispondere a taluni bisogni, di trasmettere messaggi comprensibili per tutti; il sapere che si conquista attraverso l'apprendimento e che si manifesta nel noto « tetraedro » dell'apprendere a conoscere, a fare, a essere e a vivere.

3. Far derivare da queste premesse un progetto di crescita della scuola non è impresa facile. Le difficoltà sono dietro l'angolo: la sopravvivenza di incrostazioni ideologiche, la convenienza dettata da schieramenti politici, la resistenza delle convinzioni consolidate, l'inagibilità di esperienze straniere, la peculiarità del contesto italiano.... E tuttavia il tentativo va esperito sino in fondo, con lungimiranza, con tenacia, con inventiva ... affrontando il problema da due punti di vista: procedurale e contenutistico.

3.1. Sotto il profilo del metodo si collocano i presupposti della consequenzialità fra giudizio sulla realtà e disegno innovatore; della sintonia dell'ideazione con le ricerche del passato; del primato

della ragione pedagogica sull'apprestamento delle semplici regole; del rispetto della tradizione scolastica italiana che, per molti aspetti, non è assimilabile a quella di altri Paesi; del recupero delle migliori intuizioni maturate in altri Stati, soprattutto europei; della valorizzazione, al meglio, sia del patrimonio di persuasioni e di ipotesi accumulate, sia degli esiti positivi del processo sperimentale.

3.2. Sotto il profilo del merito le strade dell'avvenire sono segnate dalla concordanza che si riscontra sul bisogno di un più alto grado di istruzione e formazione generali, sul collegamento tra scuola e imprese senza sudditanze, sull'uguaglianza delle opportunità; dall'insediamento dell'istruzione e della formazione continue; dall'urgenza di una verifica e valutazione sulla produttività del servizio scolastico; dalla lotta contro l'esclusione e la dispersione; dalla continuità fra i diversi cicli e indirizzi di insegnamento che permette di regolare i livelli, di agevolare i passaggi, di identificare i percorsi; dall'attribuzione ad ogni allievo e allieva di un credito di tempi per l'istruzione e la formazione, dopo l'assolvimento dell'obbligo.

4. Onorevoli colleghi, i tratti salienti di questi due profili (del metodo e del merito) sono stati considerati e riportati nella stesura del presente testo. Soprattutto nel concepimento del modello si è tenuto presente che il « contenitore » non può essere indifferente nei confronti del « contenuto » e che va costruito sulla base di alcuni criteri derivanti da una seria meditazione sulla funzione del sistema educativo. Le

operazioni di « ingegneria istituzionale » assai delicate, complicate e contrastate, devono essere ponderate e determinate, come nella fattispecie della ipotesi che si avanza, sulla scorta di precisi postulati: il riguardo per le esigenze e le attese educative degli alunni, in ciascuna fascia di età evitando forzate anticipazioni e letture superficiali dello sviluppo psicofisico; la persuasione che la presenza obbligatoria in un percorso di istruzione e di formazione di almeno dieci anni sia suscettibile di ulteriori impegni di formazione; l'intangibilità di alcuni segmenti del sistema scolastico per cui l'accorciamento o il prolungamento degli stessi non sia l'esito di una rivoluzione devastante; la varietà delle strade percorribili che, pur nell'equivalenza delle prerogative di istruzione e formazione, prevedano livelli e terminalità difformi; la differenziazione degli indirizzi nell'ultimo ciclo dell'obbligo.

Nella redazione della proposta di legge si è cercato inoltre, di sciogliere taluni nodi, alcuni dei quali, nel passato, hanno strangolato tutti i tentativi di riforma. Viene infatti chiarito: il raccordo fra scuola e formazione professionale nel senso di una sinergia, anche in vista dell'assolvimento dell'obbligo; la riconsiderazione della politica del personale evidenziandone la centralità; il contenimento degli interventi innovatori perché le strutture non sono in grado di sopportare un'operazione generalizzata i cui eventuali difetti si moltiplicherebbero a spirale.

Carlo GIOVANARDI,
Relatore di minoranza.

TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento)

ARTICOLO. 1.

(Principi generali).

1. L'educazione, quale processo di maturazione della persona umana, concorre a determinare lo sviluppo civile del Paese.

2. L'istruzione e la formazione in quanto mezzi indirizzati all'educazione, sono fattori primari e decisivi della crescita individuale e sociale dell'uomo e della donna, posti in una condizione di pari opportunità.

3. L'istruzione e la formazione sono, pertanto, considerate fra le principali priorità politiche nazionali e vengono esplicate nel rispetto del diritto-dovere delle famiglie ad educare i figli ed in funzione dei bisogni e delle attese dei soggetti a cui sono rivolte.

4. I prerequisiti istituzionali indispensabili al raggiungimento delle finalità previste nei commi precedenti, sono da un lato l'autonomia accordata ad ogni unità operativa del sistema educativo preposto all'istruzione e alla formazione e, da un altro lato, l'apprestamento sia di un sistema scolastico pubblico integrato, comprensivo delle scuole statali e delle scuole non statali, sia di un sistema nazionale della formazione professionale, comprensivo degli istituti, dei centri e delle agenzie statali e non statali.

5. Il sistema scolastico pubblico integrato garantisce ad ogni allievo e ad ogni allieva, qualunque sia la loro provenienza e sulla base di uguali opportunità di partenza, una proposta educativa volta:

- a) all'accrescimento della personalità;
- b) all'istruzione e alla formazione iniziali;
- c) all'educazione permanente e ricorrente;
- d) al sostegno dei soggetti in difficoltà;
- e) all'inserimento nella società e nel mondo del lavoro;
- f) all'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla vita democratica.

6. Il sistema scolastico pubblico integrato fornisce una solida cultura generale e una formazione professionale di base da completare e perfezionare in un tempo successivo, al termine del percorso scolastico.

(*) **NOTA.** Nel presente testo è evidenziato, con apposita indicazione in calce, il carattere alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della Commissione.

7. L'istruzione e la formazione iniziali trasmettono le conoscenze e incrementano le competenze necessarie per affrontare la vita attiva in tutte le sue espressioni.

8. Il sistema scolastico pubblico integrato comprende la scuola dell'infanzia, la scuola elementare, la scuola media e la scuola secondaria superiore.

9. La scolarità è ordinata in cicli per ognuno dei quali vengono apprestati piani di studio e programmi che sono introdotti innovati e consolidati con decreto legislativo. Essi sono così ripartiti: un ciclo per la scuola dell'infanzia, due cicli per la scuola elementare, un ciclo per la scuola media e due cicli per la scuola secondaria superiore.

10. I piani di studio riportano le discipline e le attività e segnalano il quadro orario minimo e massimo. I programmi definiscono per ciclo e per disciplina gli obiettivi e i contenuti di apprendimento-insegnamento e gli strumenti di verifica e di valutazione. I programmi costituiscono il riferimento nazionale all'interno del quale i docenti, singolarmente e collegialmente, ricavano i percorsi del loro insegnamento facendosi carico dei ritmi di apprendimento degli allievi e delle allieve.

11. I piani di studio e i programmi possono essere modificati dai collegi dei docenti, sulla scorta di criteri impartiti dal Ministro della Pubblica Istruzione, nell'intento di renderli adeguati alle situazioni e alle istanze della comunità locale e della comunità educativa.

12. La durata dell'istruzione e della formazione obbligatoria è prolungata a complessivi dieci anni, a partire dal sesto anno di età.

13. L'obbligo di istruzione e di formazione si assolve con la frequenza positiva della scuola elementare e della scuola media e con la frequenza successiva:

a) o dei primi due anni della scuola secondaria superiore;

b) o dei primi due anni della formazione professionale di primo livello.

14. L'obbligo di formazione professionale, per coloro che interrompono gli studi nel sistema scolastico dopo il sedicesimo anno di età, prosegue per altri due anni dopo l'obbligo di istruzione e di formazione e si può assolvere con la frequenza:

a) o degli ultimi due anni della formazione professionale di primo livello;

b) o dei corsi di due anni organizzati in condizione di apprendistato.

15. È prosciolto dall'obbligo di istruzione e di formazione chi abbia frequentato per almeno dieci anni le scuole e i corsi di cui al comma 10 del presente articolo ed è prosciolto dall'obbligo di formazione professionale chi abbia frequentato le agenzie, i centri o i corsi di cui al comma 14 del presente articolo, per almeno due anni.

16. Il sistema scolastico pubblico integrato assume e conserva un carattere nazionale sia per difendere l'omogeneità delle finalità generali, sia per radicare il valore dell'identità storico-culturale del Paese.

17. Nella organizzazione del sistema scolastico è applicata una flessibilità, al fine di realizzare obiettivi specifici di istruzione e di formazione, che siano:

a) aderenti al contesto locale, anche in riferimento a possibili sbocchi occupazionali;

b) facilitanti il congiungimento delle azioni della scuola con quelle di competenza di altri organi territoriali;

c) convenienti per la formulazione della progettualità di istituto che valorizzi la ricerca e la programmazione educative e didattiche.

18. Nell'ambito delle finalità generali è auspicata una duttilità ordinamentale e curricolare che agevoli le istanze di personalizzazione degli interventi.

19. L'educazione permanente e ricorrente rientra nelle attribuzioni del sistema scolastico pubblico integrato e si propone di aggiornare i saperi pregressi, di assecondare l'adattamento ai cambiamenti economici e sociali, di validare le cognizioni acquisite.

20. L'integrazione sociale e scolastica degli handicappati e degli svantaggiati è promossa secondo tempi e con modalità adeguati a ciascun caso. A tale scopo collaborano le istituzioni di assistenza e sanità.

(Alternativo all'articolo 1 del testo della Commissione)

ART. 2.

(Disposizioni relative alla scuola dell'infanzia).

1. La scuola dell'infanzia, la cui frequenza è facoltativa e gratuita, concorre all'istruzione e alla formazione delle alunne e degli alunni favorendo lo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa fra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, di conoscenza e di creatività e assicurando una effettiva eguaglianza delle opportunità educative anche attraverso interventi volti a ridurre ogni forma di svantaggio iniziale.

2. La scuola dell'infanzia, in stretta collaborazione con i genitori, realizza i necessari collegamenti da un lato con il sistema dei servizi dell'infanzia e dall'altro lato con il primo anno della scuola elementare, e si propone la realizzazione di attività volte all'educazione, morale, linguistica, estetica, ambientale, motoria, nel rispetto delle peculiarità psicofisiche di ciascuno e secondo i canoni della creatività e della ludicità.

3. La possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia è generalizzata e garantita per tutti anche attraverso la compiuta attuazione degli orientamenti programmatici e l'ammodernamento degli ordinamenti.

(Alternativo all'articolo 2 del testo della Commissione)

ART. 3.

(Disposizioni relative alla scuola elementare e alla scuola media).

1. La scuola elementare, che ha per compito la prima alfabetizzazione culturale degli alunni e delle alunne, si costituisce intenzionalmente in un ambiente educativo di apprendimento contribuendo, d'intesa con i genitori, allo sviluppo della personalità dei bambini e delle bambine, concorrendo anche alla istruzione e promozione dell'uomo e del cittadino, rimuovendo gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza della persona umana, ponendo le premesse al diritto-dovere di partecipare alla vita sociale.

2. La scuola elementare ha la durata di cinque anni e incomincia al sesto anno di età. Essa contribuisce in ragione delle sue specifiche finalità educative, di cui al comma precedente, mediante momenti di raccordo pedagogico curricolare e organizzativo con la scuola dell'infanzia e con la scuola media, a promuovere la continuità e la unitarietà del processo di istruzione e di formazione.

3. Fine del primo biennio e del secondo triennio è l'acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e della abilità di base, nonché l'apprendimento di nuovi mezzi espressivi atti ad ampliare la propria dimensione relazionale.

4. Nella scuola elementare si applicano gli ordinamenti e i programmi vigenti, che possono essere modificati sulla base delle rilevazioni e dei suggerimenti espressi dalla maggioranza delle unità scolastiche, sentite le Commissioni parlamentari competenti.

5. L'istruzione e la formazione obbligatorie sono impartite, dopo la scuola elementare e per un arco di tempo triennale, nella scuola media, la quale, in collaborazione con le famiglie, oltre a concorrere all'educazione dell'uomo e del cittadino, favorisce la scoperta della vocazione degli alunni e delle alunne in ordine alla scelta dell'attività successiva.

6. Lo scopo della scuola media è la crescita di capacità autonome di studio, di attitudini alla interazione sociale, di potestà a formulare giudizi critici, di idoneità a compiere scelte corrispondenti all'età degli alunni e delle alunne. Tale scopo si persegue anche attraverso il graduale passaggio dagli ambiti curricolari, propri della scuola elementare, alle conoscenze disciplinari.

7. In particolare l'ultimo anno della scuola media è finalizzato:

- a) al consolidamento dei saperi di base;
- b) alla esplicazione di insegnamenti-apprendimenti fondamentali;
- c) all'attività sistematica di orientamento che prevede una varietà di iniziative ordinamentali e informative che consentono opzioni congrue alle inclinazioni di ciascuno discente.

8. In questa prospettiva la scuola media sarà oggetto di una revisione strutturale e curricolare al fine:

- a) di potenziarla sotto i profili della formatività e della orientatività;
- b) di raccorderla armonicamente con i cicli precedenti e susseguenti, secondo il principio della continuità ed avendo cura di esal-

tarne la peculiarità educativa anche mediante il superamento, per quanto è possibile, della ripetizione, sintetica e analitica, di insegnamenti impartiti in altri cicli;

c) di rafforzarla nell'insegnamento-apprendimento delle lingue straniere e di altri linguaggi sacrificati;

d) di renderla efficace nelle iniziative contro la dispersione e l'insuccesso scolastici;

e) di impegnarla in compiti nuovi relativi alla rimotivazione allo studio e all'offerta di nuove opportunità di apprendimento per coloro che si trovano in difficoltà o in ritardo di carriera.

(Alternativo all'articolo 3 del testo della Commissione)

ART. 4.

(Disposizioni relative alla scuola secondaria superiore).

1. La scuola secondaria superiore si propone, in accordo con i genitori, il fine di garantire esperienze relazionali e sociali significative per la crescita degli allievi e delle allieve, di svolgere un orientamento che valorizzi e chiarifichi specifiche propensioni e attitudini; di maturare una identità personale in grado di consentire agli studenti e alle studentesse di interagire criticamente con l'ambiente; di fornire a tutti i soggetti un aiuto per elaborare le proprie scelte valoriali e per proiettarle sul futuro, di assicurare agli adolescenti e alle adolescenti, una guida affinché si appropriino di criteri di analisi e di strumenti di giudizio.

2. La scuola secondaria superiore risponde alle attese delle alunne e degli alunni con una più qualificata funzione educativa e culturale che postula un innalzamento quantitativo e qualitativo del livello di istruzione e formazione generali e una offerta di preparazione professionale di base.

3. La scuola secondaria superiore è di norma quinquennale, ed è articolata in un numero limitato di indirizzi aventi una propria specificità di istruzione e di formazione e una propria peculiarità curricolare. Essa consente l'accesso:

a) ai corsi di diploma di laurea dell'università;

b) ai corsi di formazione professionale superiori;

c) all'esercizio dell'attività lavorativa.

4. Per assecondare particolari richieste professionali ed artistiche e per soddisfare specifiche attese produttive presenti nel territorio, possono essere istituiti corsi di scuola secondaria superiore ad ordinamento speciale, differenziati per durata, orario, modalità didattiche e di tirocinio e titoli finali di studio.

5. L'orario settimanale delle lezioni della scuola secondaria superiore, varia da un minimo di 30 ore ad un massimo di 36 ore.

6. I corsi della scuola secondaria superiore si concludono con un esame di Stato. A conclusione di ogni anno di corso è rilasciato, a richiesta, un certificato attestante l'avvenuta frequenza e la valutazione dei risultati conseguiti in relazione al piano di studi svolto e avente valore di credito formativo.

7. Allo scopo di rendere possibile ai lavoratori la frequenza della scuola secondaria superiore, possono essere costituiti presso gli istituti corsi riservati ai lavoratori-studenti, con classi organizzate secondo orari e calendari flessibili.

8. I passaggi, da un corso di istruzione e formazione ad un altro, sono attuati in base ai seguenti criteri:

a) il passaggio ad una classe superiore di diverso indirizzo è consentito agli alunni che abbiano conseguito la promozione nella classe immediatamente precedente del corso di provenienza ed avviene ad anno scolastico concluso;

b) il passaggio tra classi parallele di indirizzi diversi è consentito, anche nel corso dell'anno scolastico, entro e non oltre il primo quadrimestre dello stesso anno;

c) il passaggio, nei primi due anni, da un corso di istruzione ad un altro si effettua in base a giudizio positivo sul profitto nelle discipline presenti in entrambi i piani di studio ed ai risultati positivi accertati durante la frequenza di corsi, appositamente organizzati nelle discipline previste dal piano di studio del corso cui si vuole accedere e non comprese in quello di provenienza;

d) il passaggio da un corso ad un altro, negli anni successivi ai primi due, si effettua in base all'esito positivo di prove di idoneità.

9. Coloro che, in possesso del diploma di scuola media, abbiano conseguito una qualifica professionale, mediante la frequenza di corsi di formazione professionale regionale o attraverso un'attività di lavoro debitamente attestata, possono rientrare nel sistema scolastico previo superamento di specifiche prove di idoneità alla classe cui intendono accedere. Tali prove sono ridotte, rispetto al normale esame di idoneità, in relazione agli studi svolti e al carattere e al livello della qualifica professionale posseduta, che rappresentano crediti formativi. Le stesse disposizioni si applicano a coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico e a coloro che siano stati prosciolti dall'obbligo scolastico, ai sensi della presente legge.

10. L'obbligo di istruzione e di formazione sino al sedicesimo anno di età, si assolve dopo l'acquisizione del diploma di scuola media, con la frequenza sia dei primi due anni della scuola secondaria superiore, sia dei primi due anni della formazione professionale di primo livello. Il raggiungimento dell'obbligo di formazione professionale, sino al diciottesimo anno di età, dopo l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione, si attua, per coloro che non proseguono gli studi del sistema scolastico, negli istituti, nei centri o nelle agenzie della formazione professionale, ovvero nell'apprendistato.

11. Nella organizzazione della scuola secondaria superiore è perseguito un criterio di flessibilità, al fine di realizzare obiettivi specifici di istruzione e di formazione, che siano:

a) aderenti al contesto locale, anche in riferimento a possibili sbocchi occupazionali;

b) facilitanti il congiungimento delle azioni della scuola con quelle di competenza di altri organi territoriali;

c) convenienti per la formulazione della progettualità di istituto che valorizzi la ricerca e la programmazione educative e didattiche.

12. Le istituzioni scolastiche, sulla base dei progetti educativi di istituto, possono modificare, entro limiti prefissati, i piani di studio e i programmi predisposti per il grado superiore dell'istruzione scolastica e per la totalità delle sue unità operative.

13. Nella definizione degli ordinamenti e dei curricoli della scuola secondaria superiore si rispettano le seguenti esigenze:

a) la presenza in ogni percorso di studio sia delle conoscenze teoriche, in grado di incrementare il livello culturale, sia delle conoscenze pratiche, in grado di fornire una professionalità di base;

b) l'equilibrio, sebbene in proporzioni diverse e per tutti i piani di studio, fra le tre grandi aree del sapere: letterario-linguistico-artistica, socio-storico-antropologica, scientifico-matematico-tecnologica;

c) la connessione fra l'unitarietà e la differenziazione, nel campo dei curricoli nazionali;

d) la collaborazione sinergica e paritaria con le strutture del sistema della formazione professionale e la valorizzazione, ai fini dei rientri e della progressione interna nell'itinerario di istruzione e formazione, delle esperienze acquisite in strutture del sistema della formazione professionale.

14. I primi due anni della scuola secondaria superiore sono finalizzati:

a) al consolidamento dei saperi fondamentali e generali;

b) all'abilitazione alla ricerca, in un itinerario culturale di scoperta e di progettazione;

15. Gli anni successivi ai primi due della scuola secondaria superiore sono finalizzati:

a) all'approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze;

b) alla fruizione di sistemi concettuali, valoriali, espressivi e applicativi e al potenziamento dell'intenzionalità critica e riflessiva delle discipline, nella centralità del sapere tecnologico;

c) ad un incremento delle competenze professionali di base.

16. I piani di studio della scuola secondaria superiore comprendono:

- a) insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi;
- b) insegnamenti comuni a più indirizzi;
- c) insegnamenti specifici dei singoli indirizzi.

17. Nei primi due anni della scuola secondaria superiore deve essere garantita una soglia oraria minima agli insegnamenti comuni. Negli anni successivi ai primi due il rapporto orario tra insegnamenti comuni e altri insegnamenti può variare nel senso di una contrazione progressiva dei primi e di una estensione dei secondi. Particolari modalità curriculari possono essere apprestate per rendere agevole agli studenti la costruzione di percorsi formativi individualizzati, la cooperazione collegiale e interdisciplinare nell'ambito di un progetto, la comprensione della propria vocazione verso cui orientarsi.

18. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e risorse finanziari, collaborano nel realizzare un'equilibrata distribuzione dell'offerta di istruzione e formazione mediante accordi di programma volti a promuovere lo sviluppo qualitativo della scuola secondaria superiore. Gli accordi ravvisano:

- a) una efficace ed adeguata distribuzione degli indirizzi di studio;
- b) l'armonizzazione tra l'attività della scuola secondaria superiore e della formazione professionale;
- c) i modi di utilizzo concertato delle risorse e di verifica della corrispondenza tra il sistema scolastico e della formazione professionale e la realtà socio-economica del territorio.

(Alternativo all'articolo 4 del testo della Commissione)

ART. 5.

(Attuazione progressiva della innovazione, valutazione dei risultati e valorizzazione del personale).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione presenta al parlamento un piano di progressiva attuazione delle disposizioni della medesima, comprensivo di un progetto generale di riqualificazione professionale del personale docente a fronte delle innovazioni metodologiche e programmatiche introdotte.

2. L'effettiva attuazione della presente legge è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla sua data di entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro della pubblica istruzione.

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante decreto legislativo da emanarsi previo parere obbligatorio e vincolante delle Competenti Commissioni di Camera e Senato.

4. La verifica e la valutazione della produttività del sistema scolastico pubblico integrato sono funzione costitutiva delle azioni di programmazione e di indirizzo esercitate dalla amministrazione centrale, la quale si avvale di una agenzia esterna esperta nella materia.

5. Le azioni di programmazione e indirizzo di cui alla comma 4 assicurano analisi sistematiche sulla congruenza dell'offerta di istruzione e di formazione con gli obiettivi e con i pini fissati per lo sviluppo del sistema educativo; introducono, inoltre, nei servizi procedure e strumenti per la gestione amministrativa e strategica dei punti di criticità dell'offerta di istruzione e di formazione; producono e sviluppano, altresì, criteri di efficienza e di efficacia degli standard e dei risultati di istruzione e di formazione utilizzabili dagli operatori del sistema scolastico; raccolgono e elaborano, infine, modelli di verifica e valutazione e promuovono una cultura della responsabilità sui risultati tra gli utenti del servizio.

6. È valorizzata l'autoanalisi del progetto educativo del sistema scolastico da parte degli operatori. Detti risultati sono illustrati annualmente, in appositi rapporti, agli allievi e alle allieve ed ai genitori, come una ulteriore forma di partecipazione per la più vasta comunità sociale che fa capo alla singola unità operativa. Presso ogni unità operativa è istituito un nucleo interno per l'autovalutazione del funzionamento dell'istituzione e dell'azione educativa e didattica, anche per il collegamento con il servizio nazionale di verifica e di valutazione.

7. I docenti sono responsabili, d'intesa con le famiglie, dell'insieme delle iniziative di istruzione e di formazione degli allievi e delle allieve a cui offrono un aiuto personale, favoriscono il successo del loro impegno, procedono alla loro valutazione e li consigliano nella scelta del percorso di studio e dell'inserimento professionale.

8. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario fa parte della comunità educativa e coopera direttamente all'espletamento delle attribuzioni proprie del sistema scolastico pubblico integrato e delle singole unità operative.

9. Il personale dirigente della scuola, nell'ambito delle nuove prerogative delle unità operative autonome, assume un rilievo e una funzione speciali nella conduzione dei processi di istruzione e di formazione, nella direzione del personale tecnico, nella promozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e professionali, nella collaborazione con i genitori e nella gestione delle risorse finanziarie e strumentali.

10. Restano salve le attribuzioni delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di ordinamento scolastico e formazione professionale, anche in relazione alle esigenze dei gruppi linguistici ed ai sensi delle norme di attuazione dello statuto speciale.

11. All'attuazione della presente legge in Valle d'Aosta, all'adattamento dell'ordinamento scolastico alle esigenze del bilinguismo e alle specifiche istanze regionali si provvede in conformità delle norme statutarie e delle relative norme di attuazione e sulla base di intese fra la regione e i Ministeri interessati.

12. Restano ferme le disposizioni particolari vigenti riguardanti le scuole con lingua di insegnamento slovena.

(Alternativo all'articolo 5 del testo della Commissione)